

11.3. La patente di guida



DI QUALE PATENTE HO BISOGNO?

Dopo l'abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali.

Per ottenerne il rilascio, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale (ASL) preposta a tale accertamento. Tale visita si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.

Attenzione: nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.

LA VISITA MEDICA (E LA PROVA PRATICA)

Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) e il disabile potrà farsi assistere (a sue spese) da un medico di fiducia.

Nel caso in cui, nel corso della visita e dell'analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l'idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida, su un veicolo "adattato in relazione alle particolari esigenze". Ciò significa che l'idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali. Il certificato di idoneità, infine, è valido per 90 giorni.

QUANDO OCCORRE FARE RICORSO...

A volte accade, purtroppo, che le Commissioni considerino il candidato non idoneo. Cosa fare? Va rilevato, innanzitutto, che, se il disabile ritiene l'accertamento dell'idoneità insufficiente (o se ritiene che l'accertamento sia stato condotto in modo superficiale) può **rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita**. La prassi più comune, tuttavia, è quella del **ricorso**. In tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto ad una nuova visita di accertamento.

Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5" via G. Caraci, 36 - 00156 Roma.

Attenzione: alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è dunque importante farsi rilasciare dopo la visita). La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento.

POSSO FARE RICORSO SOLO PER GLI ADATTAMENTI PRESCRITTI DALLA COMMISSIONE?

Sì. Vale infatti la pena di sottolineare, pur trattandosi di un'ipotesi infrequente, che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione. Un esempio: la Commissione prescrive come adattamenti acceleratore a cerchiello, cambio automatico e leva a lungo braccio per il freno. Il candidato, però, è convinto di riuscire a guidare anche senza cambio automatico o comunque con servofrizione (in tal caso la CML ne prenderà atto e segnerà tutte due le opzioni): il candidato potrà presentare ricorso ed essere sottoposto nuovamente a verifica.

LE PROVE DI GUIDA

Dopo il riconoscimento di idoneità ed il rilascio del Foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente, utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. Non è obbligatorio, per l'esercitazione alla guida, utilizzare un veicolo dotato di doppi comandi.

L'ESAME E LA PATENTE

In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.

Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. È stata invece abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell'auto solitamente utilizzata.

MA SE AVEVO GIA' UNA PATENTE NORMALE?

Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre qualsiasi mezzo purchè sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.

ADATTAMENTI PER LA GUIDA E COLLAUDI

In Italia, a differenza di altri Paesi Europei, i sistemi di guida devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei Trasporti. Attualmente sono disponibili (cioè approvati) circa 80 tipi di adattamenti diversi, divisi per funzione; sono sette le ditte che producono o importano adattamenti, ma le Commissioni Mediche ne hanno spesso una conoscenza molto parziale, in quanto nessuna comunicazione in proposito viene diramata dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Va comunque sottolineato che sempre più persone con disabilità vengono a contatto con questi adattamenti, disponibili, ad esempio, presso i Centri di Mobilità Fiat auto, oppure visibili in occasione di fiere e convegni (ma è anche possibile rivolgersi, per informazioni e consigli, al nostro centro di consulenza) e ne pretendono, a buon diritto, la prescrizione da parte delle Commissioni Mediche Locali.

I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.

VALIDITA' E RINNOVO

Per le patenti speciali è prevista una validità di 5 anni, anche se, spesso, viste le specifiche situazioni, viene indicata una validità inferiore, a seconda delle diverse patologie invalidanti.

Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, almeno 90 giorni prima della scadenza della patente, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità.

L'AUTO ADATTATA PUO' ESSERE GUIDATA DA ALTRE PERSONE?

Senza alcun dubbio. Rimanendo attivi i comandi originali, l'auto adattata può essere condotta anche da persone titolari di patente che non preveda adattamento alcuno; il mezzo sarà in questo caso guidato utilizzando i normali dispositivi di serie.

Diversa la questione per i titolari di patente speciale con obbligo di modifiche: questi, naturalmente, potranno utilizzare il mezzo solo se questo è adattato secondo le prescrizioni riportate sulle loro patenti di guida.